

COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

U.O.C. SUAP, Privacy e Statistica

AVVIO DI ATTIVITÀ
ALL'INTERNO DELLA ZONA A PARTICOLARE TUTELA

ai sensi del Regolamento per la valorizzazione e per la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare protezione (Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 31/03/2009, modificata dalla Delibera del Consiglio n. 45 del 23/04/2018).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento per la valorizzazione e per la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare protezione (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 31/03/2009, modificata dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2018), rientrano nella "Zona a Particolare Tutela" tutte le strade e le piazze – siano esse demaniali che di proprietà privata ma aperte all'uso pubblico, indicate nell'Allegato "1" al Regolamento stesso, comprensive delle strade e delle piazze incluse nel "Comparto Sala".

All'interno della Zona a Particolare Tutela non possono essere avviate attività ritenute incompatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona storica più antica della città.

Sono, in particolare, ritenute incompatibili le attività che, attraverso l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino l'aspetto insediativo caratteristico della predetta "Zona", come ad esempio le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service o comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio, non siano coerenti con il tessuto tradizionale del comparto e non rispettino le prescrizioni declinate nell'Allegato "2" al Regolamento.

Sono, altresì, ritenute incompatibili tutte le attività che possono presentare aspetti di pericolosità per l'incolumità pubblica e che non si conciliano con la caratteristica di pedonalizzazione dell'area per la loro forte attrazione di traffico o perché comportano frequenti soste veicolari all'ingresso degli esercizi.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento sopra richiamato, all'interno del perimetro della "Zona a Particolare Tutela" sono espressamente **vietate** le seguenti attività:

- a) qualunque forma di vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio in esercizi aventi superfici superiori a quanto ammesso dall'Allegato A), dell'articolo 120, delle Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento Urbanistico vigente, approvato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 10 marzo 2010 e n. 35 del 17 aprile 2013; per il solo "Comparto della Sala" è vietata anche qualunque forma di vendita al dettaglio di media e grande distribuzione;
- b) la vendita di materie prime tessili, stracci e cascami, prodotti chimici e quant'altro riferibile ad attività per l'industria;

- c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, pavimenti, rivestimenti, articoli idro-termosanitari, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
- d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
- e) il deposito e la vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere; l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti e qualunque altro articolo da installare sui veicoli in genere;
- f) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
- g) la vendita di apparecchi inerenti la telefonia e gli "internet point", salvo se posti all'interno di esercizi di somministrazione;
- h) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo aventi capienza superiore a 200 persone;
- i) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
- l) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
- m) la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- n) la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande (da parte di: imprese artigiane; esercizi di vicinato; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; circoli privati) in difetto del superamento - con esito favorevole - del procedimento di cui al Regolamento stesso (meglio descritto nel successivo paragrafo "modalità operative");
- o) i money transfer;
- p) i centri di scommesse, gli spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi eventualmente esistenti, di cui all'articolo 4 della L. R. 18 ottobre 2013, n. 57;
- q) i sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.

MODALITÀ OPERATIVE

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la Zona a Particolare Tutela, chiunque intenda avviare una delle attività non espressamente vietate all'interno del perimetro individuato dal Regolamento richiamato, può, alternativamente, procedere nei seguenti modi:

- a) presentare richiesta di **parere preventivo**: tale modello procedimentale, caratterizzato per essere una procedura completamente gratuita, ha una valenza preliminare rispetto all'avvio dell'attività che s'intende intraprendere e costituisce un titolo idoneo per il legittimo inoltro della SCIA o equipollente atto autorizzatorio o assentivo ammesso dalla legislazione vigente;
- b) presentare la **SCIA condizionata**, a norma dell'articolo 19 bis, comma 3, della Legge n. 241/1990: l'inizio dell'attività resta in tal caso subordinato al rilascio del parere favorevole da parte della Conferenza dei Servizi interna convocata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 14 bis e ss della L. 241/1990.

In entrambi i casi l'istanza va presentata (personalmente o a mezzo di intermediario munito di procura speciale) attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice di attività a seconda della tipologia di attività produttiva.

Il termine del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990.

Il parere della Conferenza dei Servizi è in ogni caso vincolante. Il termine perentorio per la comunicazione dei pareri da parte degli Uffici convocati in Conferenza dei Servizi è di 45 giorni dalla data di indizione della stessa, fatte salve eventuali sospensioni per integrazioni ex art. 2, comma 7, L. 241/1990, che potranno essere richieste da parte dei servizi coinvolti entro il termine perentorio di 15 giorni dall'indizione della Conferenza medesima. Al termine dei 45 giorni, ove non espressamente reso il parere, si applicherà l'istituto del silenzio assenso.

L'insediamento all'interno della Zona a Particolare Tutela di attività di **vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande** è condizionato al superamento degli standard qualitativi indicati nel Regolamento e verificati attraverso la presentazione della documentazione prevista dall'Allegato "2", di cui si invita a prendere visione.

L'insediamento delle altre attività commerciali **non alimentari o di servizi** comunque soggetto alla presentazione di segnalazione certificata di inizio dell'attività è, invece, subordinato al procedimento di verifica del rispetto delle prescrizioni del Regolamento stesso, mediante presentazione di planimetria (anche catastale) e relazione tecnico-descrittiva dell'attività svolta.

L'insediamento delle **altre attività artigianali non soggette ad alcun titolo abilitante** (e dunque nemmeno a SCIA) è infine subordinato all'acquisizione del parere favorevole da effettuarsi nell'ambito del procedimento di cui alla lettera a) sopra descritta, allegando in caso di attività alimentari la documentazione di cui all'Allegato 2.

Restano escluse dall'applicazione della procedura di cui all'art. 9 del Regolamento per la Zona a Particolare Tutela le pratiche di subingresso e le variazioni soggettive.

Si rappresenta che l'avvio in Zona a Particolare Tutela senza la preventiva acquisizione dei pareri equivale ad un avvio senza titolo sanzionato, oltre che sulla base di quanto previsto dal Codice del Commercio (L.R. 62/2018), anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, secondo cui *“Fatta salva l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste da leggi statali, leggi regionali e regolamenti locali, destinate alla protezione di beni giuridici diversi da quelli attinenti al decoro del Comparto, le violazioni alle norme del presente regolamento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00; nei casi di reiterazione della violazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore propone al competente ufficio di settore la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni pertinenti il suolo pubblico. I contravventori, inoltre, sono obbligati al ripristino delle condizioni preesistenti dei manufatti, se alterati.”*

COSTI

In caso di richiesta di parere preventivo, il procedimento è gratuito.

In caso di presentazione di SCIA condizionata:

- per le attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande è previsto il versamento di € 60,00 quali diritti di istruttoria SUAP da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA accedendo al portale IRIS della Regione Toscana al seguente link **<https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>**, oltre ad € 20,00 per diritti ASL da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA accedendo al portale IRIS della Regione Toscana al seguente link da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA accedendo al portale IRIS della Regione Toscana al seguente link:

https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=DLGS3221_REG_AG&idEnte=600D70B955EF5D54009F

- per le *attività commerciali, artigianali non alimentari o di servizi* è previsto il versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria SUAP da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA accedendo al portale IRIS della Regione Toscana al seguente link <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>.

ASSISTENZA TECNICA STAR

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al Manuale d'uso di STAR.

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ***Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 31/03/2009, modificata dalla Delibera del Consiglio n. 45 del 23/04/2018 (“Regolamento per la valorizzazione e per la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare protezione”).***